

# REGOLA 7 – Durata della gara

## Periodi di giuoco

La gara si compone di due periodi di giuoco di 45 minuti ciascuno, a meno che una diversa durata sia stata fissata di comune accordo tra l'arbitro e le due squadre partecipanti.

Tutti gli accordi relativi ad una variazione della durata della gara (per esempio: una riduzione di ciascun periodo a 40 minuti per via di una visibilità insufficiente) devono obbligatoriamente intercorrere prima del calcio d'inizio ed essere conformi con il regolamento della competizione.

## Intervallo

I calciatori hanno diritto ad una sosta tra i due periodi di giuoco.

La durata dell'intervallo non deve superare i 15 minuti.

I regolamenti delle competizioni devono chiaramente definire la durata dell'intervallo tra i due periodi.

La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro.

## Recupero delle interruzioni di giuoco

Ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:

- *le sostituzioni*
- *l'accertamento degli infortuni dei calciatori*
- *il trasporto dei calciatori infortunati fuori dal terreno di giuoco*
- *le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo*
- *ogni altra causa.*

La durata del recupero per interruzioni di giuoco è a discrezione dell'arbitro.

## Calcio di rigore

Se un calcio di rigore deve essere battuto o ripetuto, la durata di ciascun periodo deve essere prolungata per consentirne l'esecuzione.


## Prolungamento

Il regolamento della competizione può prevedere di giocare un prolungamento di due periodi uguali (tempi supplementari).

In tal caso valgono le condizioni stabilite dalla Regola 8.

## Sospensione definitiva della gara

Una gara sospesa definitivamente prima del suo termine deve essere rigiuocata, salvo disposizioni contrarie previste nel regolamento della competizione.



## **Decisioni ufficiali F.I.G.C.**

### **Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa**

- 1) Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
- 2) Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
- 3) È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

### **Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore**

- 1) Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui sopra, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dalle norme federali, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
- 2) La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

### **Norme particolari**

- 1) La durata per le gare dei campionati "allievi" è fissata normalmente in due periodi di giuoco di 40 minuti primi ciascuno.
- 2) La durata delle gare dei campionati della categoria "giovanissimi" è fissata normalmente in due periodi di giuoco di 30 minuti primi ciascuno.
- 3) La durata delle gare dei campionati della categoria esordienti, pulcini, mini-pulcini, è fissata normalmente in due periodi di giuoco di 20 minuti primi ciascuno. Nell'ipotesi di tempi supplementari, la durata di ciascuno di essi dovrà essere di 5 minuti primi.
- 4) Per le manifestazioni dell'attività ricreativa sono ammesse deroghe alle norme vigenti in merito alla durata dei tempi regolamentari. Le relative disposizioni saranno emanate di volta in volta dagli Organi competenti.